

P6_TA(2005)0175

Organizzazione dell'orario di lavoro *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (COM(2004)0607 – C6-0122/2004 – 2004/0209(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0607)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0122/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0105/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0209

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
- (2) La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro⁴ prevede prescrizioni *minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda* periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del *lavoro, di ferie annuali, nonché taluni* aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ *Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005.*

⁴ GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

- (3) *L'articolo 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE sono provvisti di una clausola di riesame entro il 23 novembre 2003.*
- (4) Oltre dieci anni dopo l'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio¹, la direttiva iniziale in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, appare necessario modernizzare la legislazione comunitaria *sull'orario di lavoro*, al fine di **tenere meglio conto delle** nuove realtà e richieste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, **della necessità di conseguire gli obiettivi di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.**
- (5) La conciliazione tra lavoro e vita familiare è un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi che l'Unione si è prefissata nella Strategia di Lisbona, **e in particolare per l'incremento del tasso di occupazione delle donne.** Essa non solo rende più soddisfacente il clima lavorativo, *ma consente anche di tenere maggiormente conto dei* bisogni dei lavoratori, segnatamente di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche introdotte *dalla* direttiva 2003/88/CE **sono volte a permettere** una migliore compatibilità tra lavoro e vita familiare.
- (6) In questo contesto spetta agli Stati membri incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che fissino delle regole miranti a una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.
- (7) *E' necessario rafforzare* la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori **nonostante la sfida posta dalle nuove forme di** organizzazione dell'orario di lavoro, **di introdurre modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori opportunità di apprendimento permanente, nonché di trovare un nuovo equilibrio tra l'esigenza di conciliare il lavoro e la vita familiare, da un lato, e la necessità di una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, dall'altro.**

¹ GUL 307 del 13.12.1993, pag. 18. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.

- (8) ***Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli aspetti caratterizzanti del concetto di "orario di lavoro" sono gli obblighi, per il lavoratore, di essere presente nel luogo determinato dal datore di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter prestare immediatamente i propri servizi, quando necessario.***
- (9) Anche le disposizioni concernenti *deroghe al* periodo di riferimento devono essere riviste, nell'intento di ***creare possibilità per nuovi modelli di orario di lavoro, che includano disposizioni in materia di apprendimento permanente e*** di semplificare il regime esistente *per* adattarlo alle necessità delle imprese, ***soprattutto piccole e medie e con particolare riferimento a una maggiore flessibilità,*** e dei lavoratori.
- (10) L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 *della direttiva 2003/88/CE*, dimostra che la decisione finale, puramente individuale, di non applicare l'articolo 6 *di tale* direttiva ***comporta*** dei problemi ***e ha portato ad abusi*** per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nonché della libertà di scelta del lavoratore. ***È pertanto opportuno che la facoltà di non applicazione prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, cessi di essere applicabile.***
- (11) Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario in merito al possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia.
- (12) Dopo tale consultazione, la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3 del trattato.
- (13) Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 138, paragrafo 4 del trattato.

- (14) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, che consiste nel modernizzare la legislazione comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***in particolare il paragrafo 2, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite***) e del diritto di conciliare vita familiare e vita professionale (articolo 33 della Carta).
- (16) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azioni qui proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, poiché si tratta di modificare un atto di diritto comunitario in vigore.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/88/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, sono inseriti i *seguenti* punti:

"1bis) "servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore ***non può disporre liberamente del proprio tempo ed*** è obbligato a tenersi a disposizione, sul proprio luogo di lavoro ***o in altro luogo di lavoro determinato dal datore di lavoro, al fine di svolgere il proprio lavoro abituale e/o talune attività o compiti associati al fatto di essere in servizio, conformemente alla legislazione e/o alle prassi vigenti nello Stato membro interessato.***

1ter) "periodo inattivo del servizio di guardia": periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi *del punto 1bis, durante il quale non svolge il proprio lavoro abituale ovvero attività o compiti associati al fatto di essere in servizio, conformemente alla legislazione e/o alle prassi vigenti nello Stato membro interessato.*"

2. È inserito il seguente *articolo*:

"Articolo 2bis

Servizio di guardia

L'intero periodo del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerato come orario di lavoro.

Tuttavia, sulla base di contratti collettivi o di accordi tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico per rispettare la durata massima settimanale del lavoro stabilita all'articolo 6, con riserva del rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori."

3. *È inserito il seguente articolo:*

"Articolo 2 ter

Calcolo dell'orario di lavoro

Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro e ai fini dell'attuazione della presente direttiva, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi lavorati per ciascuno dei contratti."

4. *All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:*

"Gli Stati membri adottano mediante disposizioni legislative, regolamentari o altre disposizioni idonee le misure necessarie per incoraggiare i datori di lavoro, nell'organizzazione del lavoro in base a un determinato ritmo, a tener conto dell'esigenza dei lavoratori di conciliare vita lavorativa e vita familiare. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che:

- i datori di lavoro informino i lavoratori con largo anticipo di qualsiasi modifica del ritmo di lavoro, e*
- i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche dell'orario e del ritmo di lavoro e i datori di lavoro abbiano l'obbligo di esaminare con equità tali richieste, tenendo conto delle esigenze di flessibilità dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi per il datore di lavoro sono sproporzionati rispetto ai benefici per il lavoratore."*

5. All'articolo 16, il punto b) è sostituito *dal seguente:*

"b) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di riferimento non superiore a quattro *mesi*.

Il periodo di riferimento non può essere superiore alla durata del contratto di lavoro.

I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del computo della media;"

6. L'articolo 17 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1 *l'alinnea è sostituito dal seguente testo:*

"1. Nel rispetto dei principi generali relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 3 a 6, 8, e 16, lettere a) e c), allorché la durata dell'orario di lavoro, a motivo delle caratteristiche particolari dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi, ove si tratti:"

b) *Il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:*

"a) direttori generali (o persone che occupino posizioni comparabili), dirigenti superiori ad essi direttamente subordinati e persone nominate direttamente dal consiglio di direzione,"

c) Al paragrafo 2, *i termini* "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo" sono sostituiti *dai termini* "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo ***dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali***".

d) Al paragrafo 3, nella frase introduttiva, *i termini* agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 sono *sostituiti dai termini* "agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16, punti a) e c)".

e) Il paragrafo 5 è modificato come segue:

i) Il primo comma è sostituito *dal seguente:*

"In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al **sesto."**

ii) L'ultimo comma è soppresso.

7. All'articolo 18, terzo comma, le parole "a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo" sono sostituite dalle parole "a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo *dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla legislazione applicabile, ai contratti collettivi o ad altri accordi tra le parti sociali*".

8. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Una facoltà di derogare all'articolo 16 può essere utilizzata per portare il periodo di riferimento a un massimo di 12 mesi, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, fermo restando il rispetto dei principi generali relativi alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori:

a) nei casi in cui i lavoratori sono coperti da accordi collettivi o da altri accordi tra le parti sociali secondo quanto previsto dall'articolo 18; o

b) mediante disposizioni legislative o regolamentari, nei casi in cui i lavoratori non sono coperti da contratti collettivi o altri accordi tra le parti sociali, purché lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie per assicurare che:

– il datore di lavoro informi e consulti i lavoratori e/o i loro rappresentanti in merito all'introduzione del ritmo di lavoro proposto e delle relative modifiche;

– il datore di lavoro adotti le misure necessarie per prevenire e/o porre rimedio a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori che possa essere connesso al ritmo di lavoro proposto."

9. All'articolo 20, il paragrafo 2 è soppresso.

10. L'articolo 22 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito *dal seguente*:

"1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il ricorso a tale facoltà deve tuttavia essere espressamente prevista dal contratto collettivo o dall'accordo concluso tra parti sociali a livello nazionale o regionale o in conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali, tramite contratti collettivi o accordi conclusi tra parti sociali a livello adeguato.

Il ricorso a tale facoltà è inoltre possibile, tramite un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, qualora non sia in vigore alcun contratto collettivo e all'interno dell'impresa o dello stabilimento in questione non esista una rappresentazione del personale abilitata a concludere contratti collettivi o accordi tra parti sociali in questo settore, in conformità con la legislazione e/o le pratiche nazionali."

b) È inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. In ogni caso, gli Stati membri che ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 1 devono prendere le misure necessarie ad assicurare che:

- a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto b), a meno che non abbia ottenuto il consenso *scritto* del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro ***a seguito di modifiche del portafoglio ordini***. La validità di un simile accordo non può essere superiore a *sei mesi*, rinnovabile. Un consenso dato all'atto della firma del contratto di lavoro individuale o durante qualsiasi periodo di prova è nullo e non avvenuto;
- b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro;
- c) nessun lavoratore possa prestare più di 65 ore di lavoro in una settimana qualunque, a meno che il contratto collettivo o l'accordo concluso tra parti sociali non disponga altrimenti;
- d) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e del numero di ore di servizio effettivamente prestate;
- e) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti che possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;
- f) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, punto b), nonché sulle ore di servizio effettivamente prestate da tali lavoratori."

c) ***È aggiunto il seguente paragrafo:***

"3 bis. Il presente articolo è abrogato 36 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2005/.../CE."

11. All'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A partire dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione concernente l'esecuzione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte di modifica allo scopo di tener conto dell'evoluzione della situazione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro così come della conciliazione tra vita familiare e vita professionale."

Articolo 2

Gli Stati membri determinano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 3 nonché, quanto prima, le eventuali modifiche *successive a tali disposizioni*. In particolare essi garantiscono che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva *entro il [...]**, o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, mentre gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a consentire loro di poter garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. *Essi informano immediatamente la Commissione.*

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

Gli Stati membri assicurano che qualsiasi accordo concluso dai lavoratori conformemente alla formulazione originaria dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE e ancora valido al [...]*, resti in vigore per un periodo non superiore a un anno a decorrere da tale data.

*

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ***All'atto della pubblicazione, una copia della presente direttiva è trasmessa ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati.***

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]